



WHISTLEBLOWING

**Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite
ai sensi del D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24 e di violazione del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 (MOG)**

INDICE

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Violazioni rilevanti.....	3
Art. 3 – Soggetti tutelati.....	4
Capo II - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	5
Art. 4 – Canali di segnalazione interni.....	5
Art. 5 – Gestione delle segnalazioni.....	7
Art. 6 - Canali di segnalazione esterni.....	8
Art. 7 – Riservatezza della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella procedura.....	9
Art. 8 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 9 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	10
Art. 10 – Divulgazioni pubbliche.....	11
Capo III - MISURE DI PROTEZIONE.....	11
Art. 11 – Condizioni per la protezione della persona del segnalante.....	11
Art. 12 – Divieto di ritorsione.....	12

Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità

Il presente documento ha la finalità di regolamentare la gestione delle segnalazioni ai sensi della normativa in materia di “whistleblowing” (Decreto Legislativo n. 24/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”) e descrivere le misure di protezione dei soggetti tutelati dalla predetta normativa.

Art. 2 – Violazioni rilevanti

La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative regolamentari e nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione ONAOSI (d'ora in avanti anche solo Fondazione o Ente), di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Ente.

Le tutele previste dalla presente procedura non verranno pertanto accordate in caso di segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono escluse dalle predette tutele altresì le segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante.

Non sono inoltre ammesse e vengono sanzionate le segnalazioni fatte con lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o violazioni del MOG della Fondazione;
- c) altre fattispecie disciplinate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 24/2023.

Art. 3 – Soggetti tutelati

Le disposizioni della presente Procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Fondazione:

- a) i dipendenti della Fondazione, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti di cui al comma precedente si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- 1) quando il rapporto giuridico di cui al comma precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) durante il periodo di prova;
- 3) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla presente Procedura si applicano, altresì:

- I. ai facilitatori, vale a dire le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve

essere mantenuta riservata;

- II. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- III. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- IV. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Capo II - PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 4 – Canali di segnalazione interni

La gestione delle segnalazioni di cui ai precedenti articoli è affidata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione (d'ora in avanti anche solo OdV).

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dall'OdV è trasmessa a quest'ultimo tempestivamente e in ogni caso entro massimo sette giorni dal suo ricevimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nella presente Procedura, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali informativi:

- link pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, che rimanda ad apposita piattaforma digitale;
- incontro diretto con l'OdV, previo appuntamento da concordare tramite email all'indirizzo: *whistleblowing@onaosi.it*

Le segnalazioni devono avere contenuto circostanziato e devono essere fondate su elementi di fatto

precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

In ogni caso, non è necessario che la persona segnalante sia certa dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Per essere considerate valide è necessario che le segnalazioni abbiano quali elementi essenziali:

- I. una precisa descrizione dell'oggetto della segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- II. gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del soggetto segnalato ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione del MOG.

La persona segnalante comunica, inoltre, le proprie generalità e può indicare i seguenti ulteriori elementi:

- III. eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione e ai quali devono essere di conseguenza accordate le tutele previste dalla presente Procedura in caso di ritorsioni;
- IV. eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- V. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Alla segnalazione può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti denunciati.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'OdV svolge le seguenti attività:

- 1) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 2) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- 3) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 4) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Qualora sussistano fattispecie che, alla scadenza del termine indicato, richiedono ai fini delle verifiche un tempo maggiore, l'OdV dà riscontro comunicando

al segnalante l'attività svolta e l'attività che intende svolgere, ferma restando la comunicazione dell'esito finale dell'istruttoria. Le segnalazioni anonime vengono prese in carico soltanto se adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che non necessitino di integrazioni istruttorie.

Art. 5 – Gestione delle segnalazioni

L'OdV, al ricevimento di una segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, provvede con tempestività a compilare il registro delle segnalazioni in cui vengono riportati:

- a. il numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca;
- b. la data di ricezione;
- c. il canale di ricezione utilizzato;
- d. la qualificazione della segnalazione in base alla valutazione preliminare del suo contenuto;
- e. risultanze emerse e conclusioni.

Procedibilità della segnalazione

Per poter dare corso al procedimento, l'OdV verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti per effettuare una segnalazione interna e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Ammissibilità della segnalazione

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti di procedibilità, l'OdV, sempre in sede preliminare, ne valuta l'ammissibilità per qualificarla come "segnalazione whistleblowing".

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che nella segnalazione risultino chiare:

- 1) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- 2) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- I. mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- II. manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- III. esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione;
- IV. produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, l'OdV procede all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Istruttoria e accertamento della segnalazione

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

L'OdV assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Qualora la segnalazione risulti fondata, l'OdV è tenuto a contestare tempestivamente e formalmente le violazioni denunciate alla persona segnalata, la quale può, entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, chiedere di essere sentita ovvero presentare osservazioni scritte e documenti.

Al termine degli accertamenti l'OdV predispone una apposita relazione per il Consiglio di Amministrazione in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi risultati emersi, i documenti e/o altri elementi comprovanti la condotta illecita o la violazione commessa, nonché l'eventuale proposta di sanzione.

Nel caso di segnalazioni fatte con lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, l'OdV comunica tale circostanza al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale. In tale caso l'OdV ne dà comunicazione al soggetto segnalato.

Art. 6 - Canali di segnalazione esterni

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, attraverso apposito canale attivato dall'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del precedente art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;

- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 – Riservatezza della persona segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella procedura

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza della segnalazione, nonché dell'identità della persona segnalante, del soggetto segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione in qualità di facilitatori o persone informate sui fatti, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. A tal fine, tutto il personale della Fondazione viene specificatamente formato in merito agli obblighi riservatezza previsti dalla normativa in materia di whistleblowing.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Può, inoltre, non essere rispettata la riservatezza della persona segnalante nei casi in cui:

- a) la persona segnalante dia il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- b) venga accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale della persona segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- c) l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità della persona segnalante sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali previsto dalla presente Procedura deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

I dati personali manifestamente non utili all'esame della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente. A tal fine, la persona segnalante è tenuta a comunicare soltanto quei dati che ritiene rilevanti ai fini della segnalazione, tenuto conto altresì della possibilità per l'OdV di interloquire per richiedere ulteriori informazioni.

La Fondazione adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9 – Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Decorso tale termine, i dati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità o per l'esercizio del diritto di difesa.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro.

Fermo quanto previsto nell'articolo precedente, la documentazione viene conservata attuando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire la loro perdita, distruzione o danno accidentali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 – Divulgazioni pubbliche

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Procedura e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Capo III - MISURE DI PROTEZIONE

Art. 11 – Condizioni per la protezione della persona del segnalante

Le misure di protezione previste nel presente Capo si applicano alle persone di cui al precedente art. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al precedente art. 2;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal precedente Capo II;

- c) i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione;
- d) salve le limitazioni di responsabilità previste dalla normativa vigente, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente Capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare;
- e) la disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 12 – Divieto di ritorsione

Le persone di cui al precedente art. 3 non possono subire alcuna ritorsione da parte della Fondazione, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al precedente comma, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone di cui al precedente art. 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi della normativa vigente, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le persone di cui al precedente art. 3 possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC, secondo le modalità dalla stessa Autorità stabilite, la quale adotta i provvedimenti di propria competenza ai sensi della normativa vigente.